



**Comune di
San Gimignano**



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E ARTISTICA DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTIVA "CINEMA IN ROCCA", DA SVOLGERSI NELL'AREA SPETTACOLO ALLESTITA PRESSO LA ROCCA DI MONTESTAFFOLI NEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - Finalità della concessione

1. La rassegna cinematografica estiva "Cinema in Rocca", che si svolge durante il periodo estivo presso l'area spettacolo allestita dall'Amministrazione comunale nella Rocca di Montestaffoli e facente parte della manifestazione culturale "Accade d'Estate", ha rappresentato, soprattutto nei difficili anni post Covid, la ripartenza dell'attività artistica e di intrattenimento della Città. È quindi volontà dell'Amministrazione procedere all'affidamento in concessione del servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva "Cinema in Rocca".

Art. 2 – Oggetto della concessione

1. Il presente documento disciplina l'affidamento in concessione del servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva "Cinema in Rocca" ai sensi degli artt. 174 e sgg del D.lgs. 36/2023, "Codice dei contratti pubblici", da svolgersi nell'area spettacolo presso la Rocca di Montestaffoli, allestita dal Comune con la seguente dotazione:

- palco comprensivo di ring e americane completo di installazione e dichiarazione di corretto montaggio;
- schermo cinematografico PMI240P bianco ottico perforato 240 cm: L. 9.90 x H. 4.10 (m);
- n. 200 sedie;
- fornitura di energia elettrica e allacci di potenza necessaria;
- cabina di dimensioni necessarie a contenere l'impianto di proiezione;
- servizi igienici destinati all'utilizzo da parte del pubblico e del personale (comprensivi di servizio di pulizia).

Le dotazioni sopra indicate vengono date in concessione nelle condizioni di fatto, di diritto e di conservazione in cui si trovano al momento dell'indizione della presente gara.

Come specificato nel successivo articolo 6 del presente Capitolato la cura e la sorveglianza delle dotazioni di cui sopra, da riconsegnare all'Amministrazione nelle medesime condizioni in cui quest'ultima le ha concesse, sono a totale appannaggio del Concessionario.

2. L'area spettacolo, così come descritta al precedente articolo 2.1 e dotata delle strutture e delle dotazioni indicate, è conforme alla planimetria allegata al presente Capitolato (All. A).

3. I servizi oggetto della concessione, l'utilizzo e la gestione degli spazi pubblici e delle



**Comune di
San Gimignano**



attrezzature comunali interessati dalla concessione e gli oneri delle Parti saranno disciplinati nel successivo art. 6 del presente Capitolo.

Art. 3 – Durata della concessione

1. La durata della concessione è stabilita in anni 4. Al soggetto Concessionario sarà affidato in concessione il servizio di gestione tecnico amministrativa e artistica della rassegna cinematografica estiva “Cinema in Rocca” per gli anni 2026, 2027, 2028 e 2029.
2. Il servizio di cui al punto precedente si svolgerà, nelle annualità sopra indicate, all’interno della manifestazione culturale “Accade d’Estate”, indicativamente nel periodo che va dal 01 luglio al 15 settembre di ogni anno. Il periodo esatto di svolgimento della rassegna e, di conseguenza, l’effettivo calendario degli spettacoli, sarà deciso ogni anno dall’Amministrazione comunale.
3. In casi eccezionali, il contratto di concessione potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, qualora si verificassero le condizioni di cui all’art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023.
In tali casi, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi patti e condizioni in esso previsti.

Art. 4 – Valore della concessione

1. Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 179 del D.lgs. 36/2023, corrisponde a un valore complessivo presunto annuo di € 28.000,00 oltre IVA di legge e ad un valore complessivo presunto totale, per i 48 mesi di durata della concessione, di € 112.000,00 oltre IVA di legge.
2. Al fine di illustrare la fattibilità economico-finanziaria della gestione e fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte, si fornisce un Piano Economico Finanziario di massima, in Allegato B al presente Capitolo.
Le stime del Piano Economico Finanziario hanno carattere puramente indicativo, non impegnano in alcun modo il Comune e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente alla gestione e all’esecuzione dei servizi in concessione.
3. I concorrenti sono tenuti, in sede di presentazione dell’Offerta economica, a presentare un proprio Piano Economico Finanziario finanziariamente sostenibile ed economicamente conveniente, che sarà valutato ai sensi dell’art. 185, comma 5, del D.lgs. 36/2023.
Il Piano Economico Finanziario dei concorrenti deve essere comprensivo di tutte le voci contemplate nel Piano Economico Finanziario a base di gara.
4. Per la presente concessione non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto non è prevista l’interferenza tra personale del Committente e personale del Concessionario; pertanto, l’importo per gli oneri di sicurezza è pari a 0 (zero) e non è



necessaria la redazione del DUVRI.

Art. 5 – Modalità di remunerazione della Concessione

1. Il valore annuo della concessione di € 28.000,00 oltre IVA di legge di cui al precedente articolo 4 è pertanto calcolato sulla base:

- del corrispettivo contrattualmente pattuito per la gestione complessiva del servizio, comprensivo dei costi di gestione e organizzazione che il concessionario dovrà sostenere, stabilito dal Comune in un massimo di € 18.000,00 oltre IVA di legge;
- degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti per gli spettacoli che ogni partecipante sarà in grado di generare, stabiliti in maniera indicativa nella somma di € 9.500,00 oltre IVA di legge;
- dai proventi derivanti dal punto ristoro durante lo svolgimento degli spettacoli cinematografici, stabiliti in maniera indicativa nella somma di € 500,00 oltre IVA di legge;

2. Il Comune corrisponderà al concessionario un importo, a titolo di corrispettivo (oltre IVA di legge), scaturito dalla percentuale di ribasso indicata nell'offerta economica presentata dal concessionario in sede di gara a fronte di un importo a base d'asta di € 72.000,00 (oltre IVA di legge).

Il Comune, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario del PEF, allegato B al presente Capitolato, verserà annualmente un corrispettivo pari ad un massimo di € 18.000,00, oltre IVA di legge.

3. Il corrispettivo sarà corrisposto, sulla base dello svolgimento della stagione cinematografica estiva, in due rate annuali:

- la prima, pari al 50% del corrispettivo (oltre IVA di legge), all'approvazione del programma definitivo degli spettacoli della rassegna;
- la seconda, pari al 50% del corrispettivo (oltre IVA di legge), a saldo al termine della rassegna.

Il pagamento della seconda rata sarà subordinato alla presentazione, da parte del Concessionario, di dettagliata relazione finale e bilancio consuntivo della gestione della rassegna "Cinema in Rocca".

4. Il Concessionario ha diritto di:

- gestire il servizio alle condizioni di cui alla presente concessione;
- riscuotere direttamente le entrate derivanti dalla vendita dei biglietti per tutti gli spettacoli previsti all'interno delle rassegne annuali;
- riscuotere i proventi derivanti dalle vendite del punto ristoro effettuate durante lo svolgimento degli spettacoli cinematografici;
- introitare le entrate eventualmente derivanti da sponsorizzazioni, altri contributi pubblici e privati e da qualunque altra fonte purché coerenti e affini con le finalità del servizio. Tali entrate, non prevedibili né quantificabili dall'Ente, dovranno essere riportate nel PEF



**Comune di
San Gimignano**



redatto dal Concessionario in fase di gara, oltre che nel bilancio consuntivo da presentare dal Concessionario al termine di ogni annualità.

Le entrate di cui sopra sono soggette a rischio d'impresa a totale carico del Concessionario.

Le tariffe dei biglietti e degli abbonamenti, approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____/____/2026, sono le seguenti:

- biglietto singolo intero: € 7,00
- biglietto singolo ridotto (under 12 e over 65): € 5,00
- biglietto singolo intero "prime visioni": € 8,00
- biglietto singolo ridotto (under 12 e over 65) "prime visioni": € 6,00
- abbonamento 5 ingressi: € 23,00

5. Il pagamento del corrispettivo, nei tempi e nelle modalità stabiliti dal presente art. 5 del Capitolato, sarà effettuato da parte del Comune entro 30 giorni dalla data di ricezione di regolari fatture, da presentare esclusivamente in formato elettronico, ai sensi e con le modalità di cui al D.M. del MEF n. 55 del 03/04/2013 di attuazione della legge n. 244/2007 s.m.i., articolo 1, commi da 209 a 214. Il Codice Univoco dell'Ufficio è UFVSA5, il quale dovrà essere obbligatoriamente inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica. Le fatture relative alle prestazioni oggetto del contratto sono soggette al meccanismo dello "split payment" o scissione dei pagamenti. Su ogni fattura presentata deve essere evidenziato l'importo dell'IVA ed essere inserita la dicitura "Scissione dei pagamenti, articolo 17-ter DPR n. 633/1972".

Art. 6 – Servizi oggetto della Concessione

1. Il Concessionario deve svolgere, assumendosi a proprio carico tutti gli oneri relativi alle attività enumerate nel presente Capitolato, le seguenti prestazioni riguardanti la gestione tecnico-amministrativa e artistica-promozionale della rassegna cinematografica estiva "Cinema in Rocca":

A) Gestione tecnico-amministrativa

- realizzazione di tutte le prestazioni necessarie alla materiale esecuzione degli spettacoli, garantendo la messa in scena, nel periodo indicato all'art. 3 del presente Capitolato, di almeno n. 30 proiezioni cinematografiche annue;
- realizzazione e presentazione al SUAP del Comune di tutta la documentazione tecnica necessaria al corretto svolgimento delle proiezioni cinematografiche, che si configura nella redazione e nella trasmissione al SUAP, tramite apposito portale regionale, della SCIA di pubblico spettacolo e del piano di sicurezza relativo agli spettacoli della rassegna;
- fornitura e posa in opera di impianto di proiezione digitale DCP comprensivo di lente e server, adeguato alle esigenze dell'arena e comunque in grado di attestarsi ai massimi livelli di qualità richiesti dal servizio;
- fornitura e posa in opera di climatizzatore tipo split a parete con potenza adeguata all'impianto di proiezione;



- fornitura e posa in opera di impianto audio;
- fornitura di apposito personale qualificato necessario al corretto e regolare svolgimento degli spettacoli;
- garantire all'Amministrazione la disponibilità del personale tecnico e dell'utilizzo dell'impianto di proiezione per lo svolgimento di alcune iniziative scelte dall'Amministrazione, quantificate in un massimo di n. 6 eventi;
- apertura, sorveglianza, custodia e chiusura dell'area spettacolo allestita presso la Rocca di Montestaffoli, ivi compreso lo spegnimento di tutte le luci degli impianti al termine degli spettacoli;
- gestione della biglietteria e della vendita dei biglietti, comprensiva dell'acquisto delle licenze richieste e nella fornitura dell'attrezzatura necessaria, che si configura sia nell'allestimento della biglietteria presso la Rocca sia nella vendita dei biglietti per gli spettacoli mediante altri canali a scelta del Concessionario (online, ecc.);
- adempimenti SIAE richiesti per legge per apertura nuova sala cinematografica;
- dotazione dell'area spettacolo di adeguata connessione WI-FI;
- fornitura di tutto il materiale di sicurezza e antincendio (segnaletica, estintori, ecc.), così come previsto dal piano della sicurezza;
- durante le aperture al pubblico, garanzia della presenza di personale adeguatamente formato in pratiche antincendio e di primo soccorso, così come stabilito dal piano della sicurezza dello spettacolo redatto e presentato dal Concessionario;
- vigilanza del regolare svolgimento degli spettacoli;
- gestione della contrattualistica e pagamento delle case di produzione per la corretta distribuzione dei film;
- sorveglianza delle strutture e delle attrezzature, sia comunali che di proprietà del Concessionario;
- manutenzioni ordinarie delle attrezzature e degli arredi in dotazione al Cinema in Rocca;
- controllo periodico delle dotazioni, dei materiali e delle attrezzature destinate alla messa in scena delle proiezioni e degli spettacoli;
- fornitura e montaggio di tutto il materiale tecnico, fatto salvo quanto messo a disposizione dal Comune ed espressamente indicato all'articolo 10 del presente Capitolato, necessario alla materiale esecuzione degli spettacoli e ad un corretto allestimento dell'area spettacolo.

B) Gestione artistica-promozionale

- realizzazione della rassegna cinematografica "Cinema in Rocca", garantendo un minimo di n. 30 proiezioni distribuite lungo uno spazio temporale indicativamente previsto tra il 1 luglio e il 15 Settembre di ogni anno;
- gestione dei carnet di biglietti, delle agevolazioni, delle convenzioni e di ogni altra attività inerente il servizio di biglietteria;
- gestione delle attività pubblicitarie e promozionali della rassegna, comprensive di attività ordinaria (cartaceo e tradizionale) e online (social, siti internet, ecc.).



Art. 7 – Programma delle attività

1. Il Concessionario si impegna a realizzare le attività così come dettagliate dal presente Capitolato, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa allo svolgimento del servizio, impegnandosi, così come indicato al precedente articolo 6, alla messa in scena di un numero minimo di 30 proiezioni.

Il Concessionario, previa consultazione e accettazione formale dell'Amministrazione, potrà programmare date aggiuntive alle 30 previste dal presente Capitolato.

2. La programmazione delle serate destinate alla rassegna "Cinema in Rocca", da collocarsi presumibilmente nel periodo sopra indicato che va dal 1 Luglio al 15 Settembre di ogni anno, all'interno della manifestazione culturale "Accade d'Estate", dovrà avvenire di concerto tra il Concessionario e l'Amministrazione comunale, la quale potrà, in caso di non concordanza tra le Parti, decidere autonomamente le date degli spettacoli in maniera del tutto arbitraria e inderogabile.

Si stabilisce pertanto che, per quanto inerente la scelta delle date degli spettacoli cinematografici della rassegna "Cinema in Rocca", considerato l'elevato numero di iniziative facenti parte della manifestazione culturale "Accade d'Estate", che hanno la priorità assoluta su qualsiasi altro tipo di programmazione, l'Amministrazione comunale:

- sceglie di concerto con il Concessionario le date dei 30 spettacoli che quest'ultimo deve garantire, ma mantiene piena e completa autonomia decisionale nel caso in cui le date scelte non risultino idonee per qualsivoglia motivo, potendo quindi in maniera del tutto autonoma e insindacabile decidere le date delle proiezioni;
- autorizza, tramite formale comunicazione, previa richiesta del Concessionario, eventuali spettacoli aggiuntivi rispetto ai n. 30 garantiti, mantenendo totale autonomia decisionale nell'autorizzare o meno suddetti spettacoli aggiuntivi;
- stabilisce fin da ora che le iniziative facenti parte della manifestazione "Accade d'Estate" hanno la priorità nella programmazione del calendario estivo e che pertanto, per la definizione delle date degli spettacoli di "Cinema in Rocca", si dovrà prima tenere conto delle date già occupate da tale manifestazione o eventualmente riservate per essa;
- non garantisce in alcun modo facoltà al Concessionario di scegliere in autonomia le date degli spettacoli facenti parte della rassegna "Cinema in Rocca";
- non garantisce in alcun modo facoltà al Concessionario di utilizzare i week-end (venerdì, sabato e domenica) come date utili di programmazione degli spettacoli della rassegna "Cinema in Rocca";
- si riserva la facoltà, secondo propria discrezionalità e senza nessun preavviso, di decidere dello spostamento, soppressione o cancellazione delle date degli spettacoli della rassegna "Cinema in Rocca" senza che nulla sia dovuto al Concessionario;
- valuta la possibilità, a propria totale e insindacabile discrezionalità, di far inserire al Concessionario specifiche proiezioni riguardanti temi di rilievo (sociale, culturale, pari opportunità, ecc.), anche tramite il ricorso alla collaborazione con associazioni o istituzioni giovanili del territorio, come per esempio il Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi



(CCRR).

Art. 8 – Personale del Concessionario

1. Per l'espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, il Concessionario impiegherà personale di propria nomina con le qualificazioni professionali adeguate allo svolgimento degli incarichi assegnati osservando tutte le prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento dello spettacolo esonerando il Comune da ogni responsabilità per eventuali inadempimenti.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- garantire la presenza degli addetti nel numero previsto dal Progetto tecnico presentato;
- impegnarsi a sostituire tempestivamente il personale che si sia dimostrato non idoneo a un corretto svolgimento dei compiti assegnati.

2. Il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto della concessione è il CCNL per i soci lavoratori e i dipendenti delle imprese esercenti attività nel settore artistico, informativo, sport e spettacolo, svolte anche in forma cooperativa – G355.

Gli operatori economici partecipanti possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato.

3. Il Concessionario dovrà garantire la presenza costante, durante lo svolgimento degli spettacoli, di tutto il personale richiesto per legge ed indicato nel piano di sicurezza dell'evento (steward, personale antincendio e primo soccorso, personale di sicurezza, ecc.).

4. Il Concessionario dovrà essere in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ottemperare agli obblighi derivanti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il Concessionario dovrà inoltre prendere tutti i provvedimenti necessari perché l'esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne del concedente in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al piano di sicurezza, il Concedente potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda all'adeguamento alle norme e regole nell'attività di servizio. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore del Concessionario, né a differimenti o proroghe contrattuali.

Eventuali gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano della sicurezza, di disposizioni o di regole interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora del Concessionario, alla risoluzione automatica del contratto e alla legittimazione per l'esclusione del Concessionario dalle gare e dalle trattative per l'affidamento di ulteriori appalti/concessioni.

Per tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente Capitolato, si dovrà fare riferimento alla normativa in vigore.



Art. 9 – Oneri del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna a:

- a) eseguire le attività indicate all'articolo 6 del presente Capitolato nei tempi e nelle modalità concordati con l'Amministrazione;
- b) assumere il titolo di "responsabile generale" dell'intera manifestazione denominata "Cinema in Rocca" (ovvero assumersi materialmente l'onere dell'organizzazione del pubblico evento) e provvedere, a propria cura e sotto la propria responsabilità, agli adempimenti riguardanti le misure di "Safety" da predisporre, che si concretizzano nella redazione di piani di sicurezza ed evacuazione proporzionati all'entità dell'evento e al deposito della documentazione per l'attivazione delle procedure di cui al T.U.L.P.S.;
- c) rispettare tutte le norme e ad assumersi tutti gli oneri di qualsiasi natura (retributiva, contributiva, assicurativa e previdenziale) relativamente ai propri dipendenti. In caso di inottemperanza a tali obblighi, trova applicazione l'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 36/2023 in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante;
- d) informare immediatamente il Comune di eventuali sospensioni del servizio determinate da cause di forza maggiore;
- e) garantire che il trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative alla protezione dei dati di cui al Regolamento UE 2016/679, sia effettuato per i soli fini connessi al servizio appaltato e che siano adottate tutte le misure di sicurezza idonee per la protezione dei dati personali e per il rispetto del divieto di effettuare attività di comunicazione e diffusione dei dati, salvo quelle occorrenti per l'espletamento del servizio;
- f) rispettare i regolamenti e gli atti del Comune;
- g) osservare la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal D.M. 03/09/2021;
- h) assumere ogni responsabilità per casi di eventuali infortuni e danni arrecati alle persone, alle cose, alle strutture, e agli impianti nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;
- i) assumere ogni responsabilità per danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e la sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati;
- j) assumere ogni responsabilità civile relativa alla gestione del servizio e stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei danni da responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera con massimali adeguati, copia della quale deve essere consegnata all'amministrazione comunale al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 10 - Oneri del Comune

1. Il Comune si impegna a:

- a) garantire al Concessionario la possibilità di svolgere correttamente le attività oggetto del presente capitolato, fornendo tutte le informazioni e gli strumenti di propria competenza;



**Comune di
San Gimignano**



- b) garantire al Concessionario la possibilità di utilizzare, per lo svolgimento degli spettacoli cinematografici, l'area spettacolo presso la Rocca di Montestaffoli, allestita dal Comune con la seguente dotazione:
 - palco comprensivo di ring e americane completo di installazione e dichiarazione di corretto montaggio;
 - schermo cinematografico PMI240P bianco ottico perforato 240 cm: L. 9.90 x H. 4.10 (m);
 - n. 200 sedie;
 - fornitura di energia elettrica e allacci di potenza necessaria;
 - cabina di dimensioni necessarie a contenere l'impianto di proiezione;
 - servizi igienici destinati all'utilizzo da parte del pubblico e del personale (comprensivi di servizio di pulizia);
- c) verificare il regolare e corretto svolgimento del servizio rispetto;
- d) monitorare gli avanzamenti ed il conseguimento degli obiettivi previsti dalle attività;
- e) garantire che il Concessionario riceva tutte le informazioni, i contenuti e i materiali pertinenti necessari per l'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato.

Art. 11 - Logo e marchi distintivi del Comune

1. Il Comune assicura al Concessionario, ai fini della gestione dei servizi, l'uso dei loghi ufficiali del Comune di San Gimignano, nonché di altri eventuali marchi forniti dall'Ente, che il Concessionario è tenuto ad esibire ed utilizzare nell'ambito degli spazi e delle attività connesse all'espletamento del servizio in oggetto.

Art. 12 - Responsabilità e assicurazione

1. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del Capitolato, il Concessionario risponde di tutti i danni, diretti e indiretti, arrecati a persone, cose opere e materiali, sia del Comune che di terzi, che siano conseguenza del comportamento, di atti e fatti imputabili al personale adibito ai servizi in concessione e/o allo stesso Concessionario.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Concessionario dovrà stipulare (o dimostrare di possedere) idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a persone e/o cose (RCTO), valevole per tutta la durata della concessione, con massimale unico pari a € 2.500.000,00.

La polizza dovrà riportare, a carico della compagnia assicurativa, l'obbligo di:

- a) notificare tempestivamente al Comune, a mezzo di lettera raccomandata o pec, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo della polizza, considerando valida l'assicurazione, nei soli confronti del Comune e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata/pec sia pervenuta all'Ente;
- b) notificare al Comune tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la



validità dell'assicurazione;

c) non apportare alla polizza alcuna variazione senza la preventiva comunicazione scritta al Comune salvo il diritto di risoluzione del contratto per sinistro a sensi delle condizioni generali di assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla compagnia di assicurazione dall'applicazione dell'art. 1898 del Codice civile.

3. Copia della polizza di cui sopra dovrà essere presentata al Comune in sede di stipula del contratto.

4. Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della polizza di cui sopra, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 13 - Soggetti responsabili della gestione del contratto

1. Le figure professionali di cui il Comune e il Concessionario devono dotarsi per l'esecuzione del contratto di concessione, di seguito descritte, sono:

- a) per il Comune: il Direttore dell'esecuzione, coincidente con il Responsabile Unico del Progetto;
- b) per il concessionario: il Responsabile del servizio.

2. Il Direttore dell'esecuzione è il responsabile dei rapporti con il Concessionario nella gestione del contratto e costituisce il rappresentante del Comune nei confronti dello stesso.

3. Il Responsabile del servizio, comunicato dal Concessionario in sede di stipula del contratto, è il responsabile nei confronti del Comune per tutti gli aspetti operativi inerenti allo svolgimento della gestione.

Qualora, in corso di esecuzione, il Concessionario modifichi il soggetto individuato quale Responsabile del servizio, è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo nominativo al Comune.

Art. 14 - Rendicontazioni del concessionario

1. Il Concessionario trasmette al Comune, per il pagamento della seconda rata così come stabilito dall'art. 5 del presente Capitolato, e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno, una dettagliata relazione finale e bilancio consuntivo della gestione della rassegna "Cinema in Rocca", comprensivi di una rendicontazione sugli introiti e le spese relative all'attività espletata nell'anno di svolgimento.



Art. 15 - Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula del contratto, il Concessionario deve presentare la garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale ex art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, secondo modalità indicate dal Disciplinare di gara.

Il Concessionario si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e comunque sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù dello stesso, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

Art. 16 – Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del Concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 17 - Cessazione delle attività

1. Al termine del contratto di concessione, i locali e i beni comunali utilizzati per l'espletamento dei servizi devono essere riconsegnati al Comune in normale stato d'uso.

La riconsegna è attestata dal Comune e dal Concessionario tramite la sottoscrizione di un apposito verbale.

2. Il Concessionario si impegna, su richiesta del Comune e con modalità e tempistiche da concordare con quest'ultimo, a consentire ogni attività utile ai fini di una eventuale procedura per il nuovo affidamento dei servizi (ad esempio: sopralluoghi), nonché a collaborare con il futuro nuovo Concessionario del servizio per garantire un efficace passaggio di consegne.

Art. 18 – Penali

1. Il Concessionario si impegna a rispettare il progetto tecnico-amministrativo e artistico-promozionale proposto in sede di gara e tutte le obbligazioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto.

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali di cui al presente Capitolato, sarà applicata una penale da € 205,00 a € 2.500,00, a seconda della gravità.

L'applicazione della penale è preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, mediante p.e.c., alla quale il Concessionario ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni scritte entro e non



oltre dieci (10) giorni lavorativi dalla data di ricevimento.

In caso di mancata presentazione o di rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale.

In caso di gravi inadempienze e ove il Concessionario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del Concessionario, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi.

La spesa sostenuta, maggiorata del 10% a titolo di penale, viene addebitata al Concessionario, tramite incameramento totale o parziale della cauzione definitiva presentata.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e la facoltà di valutare l'opportunità di risoluzione.

Art. 19 - Risoluzione e recesso

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, senza alcun genere di corrispettivo da versare al Concessionario, nei casi previsti all'art. 190 del D.lgs. 36/2023 e qualora ricorrano i seguenti gravi motivi:

- interruzione o sospensione del servizio superiore a 3 mesi non autorizzata dal Comune;
- destinazione dell'area a finalità non conformi alla loro destinazione d'uso e funzionale ed alle vigenti norme di legge, regolamentari e d'uso vigenti per i medesimi;
- realizzazione di interventi non preventivamente autorizzati dal Comune;
- mancato rispetto delle normative in materia di lavoro e accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito ai servizi;
- cessione del contratto o subappalto totale o scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria;
- grave compromissione dell'igiene nelle infrastrutture utilizzate;
- frode e/o procedure concorsuali;
- accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivanti da grave negligenza;
- comminazione di 10 penali nell'intero periodo oggetto della concessione.

2. La risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario comporta l'incameramento della cauzione da parte del Comune.

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di intraprendere azioni di richiesta di risarcimento al Concessionario con l'addebito a carico dello stesso dei danni subiti dall'Ente per spese dirette o indirette sostenute a causa delle sue inadempienze o colpe.

3. All'atto della risoluzione, è obbligo del Concessionario riconsegnare immediatamente i locali e gli spazi e le sue dotazioni, nello stato in cui si trovano, fatta salva la richiesta del Comune di ripristinare lo stato dei luoghi come preesistente all'avvio del servizio o di trattenere a titolo



risarcitorio il valore economico delle eventuali opere di ripristino previste e contestate.

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il contratto di concessione è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

2. Il Concessionario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica.

In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o da un soggetto munito di apposita procura.

3. In occasione di ogni pagamento al Concessionario, o di interventi di controllo ulteriori, si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

4. Il Comune, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario a mezzo PEC senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ex art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi degli artt. 1456 e 1360 del Codice Civile, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale, oppure degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D.lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti attuativi, i dati personali acquisiti in occasione della presente procedura di gara sono trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.

Si forniscono, in particolare, le seguenti informazioni in merito.

Finalità del trattamento dei dati personali

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal Comune per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della



verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal Comune ai fini della stipula del contratto di concessione e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dal Comune possono essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica del conferimento dei dati

Il concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal Comune potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura:

- dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono richiesti invece i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 del Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal Comune in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere:

- trattati dal personale del Comune che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del contratto, dal personale di altri uffici dell'Ente che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;



**Comune di
San Gimignano**



- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che vengono di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della concessione sono pubblicati sul sito internet www.comune.sangimignano.si.it.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b), e comma 32, legge n. 190/12; articolo 35 del D.L. 33/12; nonché articolo 29 del D.L. 50/16), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito www.comune.sangimignano.si.it.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avviene nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili.

Inoltre, i dati possono essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al Comune.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

- il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- il diritto di chiedere (e nel caso ottenere) la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

In caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria, o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati



**Comune di
San Gimignano**



personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Gimignano.

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano: Dr. Valerio Bartoloni.

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il gestore del Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana.

Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) è la società Esseti Servizi Telematici srl – Avv. Flavio Corsinovi, Email: rpd@consorzioerrecablate.it, PEC rpd@pec.consorzioerrecablate.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'Offerta e/o la sottoscrizione del contratto di concessione, il legale rappresentante pro tempore del concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte del Comune per le finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione del contratto, il concessionario è nominato, per l'intera durata del medesimo, "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 22 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto di concessione, ivi comprese le spese di registrazione dell'atto ed ogni altro onere tributario.

Art. 23 - Modifiche del contratto

1. Sono ammesse modifiche e/o integrazioni del contratto di concessione ai sensi dell'art. 189 del D.lgs. 36/2023.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può comunque essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Comune.



**Comune di
San Gimignano**



Art. 24 – Controversie

1. Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara ed inerenti al contratto di concessione è competente il Tribunale Amministrativo di Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 25 - Domicilio

1. Per tutti gli effetti del contratto, il Concessionario elegge e mantiene il domicilio legale presso il Comune di San Gimignano.

Art. 26 - Responsabile Unico del Progetto

1. Il Responsabile Unico del Progetto relativo al rapporto contrattuale disciplinato dal presente Capitolato è il Dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona del Comune di San Gimignano: Dr. Valerio Bartoloni.

Art. 27 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia alla legislazione vigente in materia.

Art. 28 – Allegati

1. Del presente Capitolato fanno parte gli Allegati di seguito elencati:
- Allegato A: Planimetria dell'area spettacolo;
 - Allegato B: Piano Economico Finanziario di massima.